



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Cons. Quirino Lorelli

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 421 /2018

sul ricorso in materia di pensioni militari, iscritto al n.**21780** del registro di segreteria, proposto da **DE GAETANO Umberto**, nato a Cessaniti, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Cosentino

C O N T R O

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Teresa Pugliano, Giacinto Greco e Francesco Muscari Tomaioli, giusta memoria depositata il 7 novembre 2018;
uditi all'udienza del 4 dicembre 2018, l'avv.to Antonio Cosentino per il ricorrente ed il dott. F. Vecchio per l'INPS, esperito il tentativo di conciliazione come da verbale di udienza

F A T T O

Con atto introduttivo del presente giudizio, depositato il 2/10/2018, il sig. Umberto De Gaetano, chiede a questa Corte dei conti di accertare e dichiarare il proprio diritto alla pensione di vecchiaia anticipata per soggetti non vedenti con requisiti ridotti, con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio del 1° gennaio 2018 oltre alla corresponsione degli arretrati da detta data, nonché il pagamento degli interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all'effettivo soddisfo; conseguentemente e per l'effetto condannare l'INPS, Gestione Fondo IPOST, alla corresponsione della pensione di vecchiaia anticipata per i soggetti non vedenti in favore del ricorrente dal dovuto al soddisfo, oltre ad interessi e rivalutazione, come per legge, con vittoria di spese e competenze distratte in favore del difensore.

Precisa il ricorrente, di essere stato dipendente presso il Gruppo Poste Italiane dal 6 ottobre 1986, in prepensionamento dal 31 dicembre 2017 a seguito dell'accordo di uscita dal lavoro e di vantare, alla data del pensionamento, una età anagrafica di



55 anni 10 mesi e 14 giorni ed un'anzianità contributiva di 31 anni 2 mesi e 25 giorni. Egli avrebbe quindi presentato il 2/12/2017 la domanda di pensione di vecchiaia anticipata con requisiti ridotti (55 anni di età e 15 anni di contributi) per soggetti non vedenti, ma tale domanda ed il successivo ricorso amministrativo sarebbero stati respinti.

Con memoria depositata il 7/11/2018 si è costituito in giudizio l'INPS, rilevando come il ricorrente non abbia maturato né il requisito contributivo né il requisito anagrafico di 65 anni per la pensione di vecchiaia; eccepisce quindi l'infondatezza del preteso diritto a conseguire la pensione di vecchiaia anticipata con i requisiti ridotti, posto che per i lavoratori non vedenti non sarebbe previsto alcun requisito contributivo e/o anagrafico diverso (minore) da quello previsto dalla normativa vigente per la generalità degli iscritti alla cassa a carico del bilancio dello Stato, ma possono raggiungere più agevolmente i requisiti contributivi avvalendosi dei quattro mesi di anzianità figurativa come disciplinato dall'articolo 9, comma 2 della legge 29 marzo 1985, n° 113 e dall'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n° 120. Infondata e priva di ogni fondamento risulterebbe la pretesa pensione di vecchiaia anticipata sul presupposto che al momento della presentazione della domanda (20/12/2017) il sig. De Gaetano Umberto avesse maturato un'età anagrafica di 55 anni 10 mesi e 14 giorni, atteso che la pensione di vecchiaia per i lavoratori non vedenti, con i requisiti anagrafici pari a 57 anni e 7 mesi ed una anzianità contributiva minima di 10 anni, attiene esclusivamente la pensione di vecchiaia del settore privato, ossia dei lavoratori dipendenti iscritti al Fpld (Fondo pensioni lavoratori dipendenti) amministrato dall'AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) e, non già la pensione di vecchiaia prevista per i lavoratori dipendenti pubblici iscritti alla cassa Stato, disciplinata dall'articolo 4 del D.P.R. 29 dicembre-1973, n.1092 e successive modificazioni ed integrazioni; in ogni caso, i requisiti anagrafici dei lavoratori dipendenti iscritti al Fpld andrebbero adeguati all'aspettativa di vita posto pure che l'applicazione del suddetto D.P.R. 1092/1973 ai dipendenti di Poste Italiane è stata espressamente prevista dall'art. 6, comma 7, del d.l. n. 487/1993, convertito in legge 71/1994, che rinvia espressamente alle norme relative al personale statale. Conclude quindi l'INPS chiedendo il rigetto del ricorso.



All'udienza di discussione del 4-12-2018, esperito il tentativo di conciliazione come da verbale di udienza, i procuratori costituiti si sono riportati alle rispettive difese e conclusioni.

DIRITTO

1. Le prestazioni pensionistiche già di competenza del soppresso IPOST sono la pensione di vecchiaia, quella di anzianità, quella di inabilità, di inidoneità, la pensione privilegiata (per i residui casi) e la pensione ai superstiti.

L'art. 7, comma 2, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, ha disposto la soppressione, a far data dal 31 maggio 2010, dell'Istituto Postelegrafonici (IPOST).

Il successivo terzo comma dell'art.7 ha disposto il trasferimento delle funzioni dell'IPOST all'INPS, prevedendo altresì che l'INPS succeda al soppresso Istituto in tutti i rapporti attivi e passivi. Pertanto, a decorrere dal 31 maggio 2010, il Fondo di Quiescenza Poste, al quale sono obbligatoriamente iscritti i dipendenti di Poste Italiane e Società collegate, già gestito dall'ente soppresso, viene amministrato dall'INPS. Per i dipendenti delle Poste S.p.A. e delle Società collegate i trattamenti pensionistici continuano ad essere liquidati secondo le norme contenute nel D.P.R. 1092/1973 e successive modificazioni ed integrazioni.

★

2. La prima questione da affrontare attiene alla sussistenza delle condizioni in capo al ricorrente per conseguire la pensione di vecchiaia.

La pensione di vecchiaia è una prestazione economica erogata in favore dei lavoratori iscritti al Fondo che hanno raggiunto l'età stabilita dalla legge e perfezionato l'anzianità contributiva e assicurativa richiesta, distinguendosi tra soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, per i quali è previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2012, possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia esclusivamente in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo. Per l'accesso alla pensione di vecchiaia è sempre e comunque richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici:

<i>Decorrenza</i>	<i>Età anagrafica</i>
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	66 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015	66 anni e 3 mesi



Decorrenza

dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020

Età anagrafica

66 anni e 3 mesi

Sulla scorta quindi della vigente normativa il ricorrente non ha diritto alla pensione di vecchiaia in quanto non in possesso del requisito della anzianità anagrafica di 66 anni e 3 mesi al momento della domanda e/o della data indicata in ricorso (31/12/2017) a prescindere da ogni questione legata al montante contributivo.

★

2.2. Quand'anche volesse accedersi alla ricostruzione prospettata dal ricorrente e cioè quella della esistenza di limiti inferiori di età e di contribuzione discendenti dall'applicabilità dei requisiti in vigore alla data del 31/12/1992, vi è che per i lavoratori non vedenti dipendenti di amministrazioni pubbliche (Ctps, Cpi, Cpug, Cps e Cpdel) i requisiti rimangono più elevati rispetto ai lavoratori del settore privato, dato che il collocamento a riposo risulta ancora oggi individuato dal raggiungimento dell'età massima per la permanenza in servizio vigente al 1992 stabilita dal proprio comparto di lavoro.

Per gli iscritti alla Cassa Stato (Ctps) sono, quindi, necessari di regola 65 anni e un'anzianità contributiva ed assicurativa di almeno 14 anni, 11 mesi e 16 giorni (prot. INPDAP n.10878/2011).

Pari condizioni si hanno per i "non statali", tuttavia, nei loro confronti rimangono tuttora validi i tassativi limiti di età in vigore al 31/12/1992, stabiliti per il collocamento a riposo d'ufficio, dalla fonte normativa delle singole amministrazioni di appartenenza. Di conseguenza, nell'ipotesi che tali limiti vigenti al 31/12/1992 fossero inferiori a 65 anni (60 anni per i lavoratori iscritti al fondo IPOST, come il ricorrente), restano confermati tali limiti di età più bassi. Anche tali requisiti, ha indicato l'INPS, sono soggetti agli adeguamenti alla speranza di vita e al meccanismo di slittamento delle c.d. finestre mobili (cfr. messaggio INPS n.3116/2014; Circolare INPDAP n.16/1993). In generale, per i dipendenti pubblici, le agevolazioni esposte non comportano un anticipo dell'età pensionabile degno di nota rispetto agli altri lavoratori normodotati.

Quindi nella fattispecie non avendo il ricorrente nemmeno il requisito anagrafico (inferiore) di 60 anni alla data di presentazione della domanda di pensione di vecchiaia sulla base delle previsioni agevolate relative ai lavoratori non vedenti, la domanda non può comunque essere accolta.



3. Si tratta quindi di verificare se il ricorrente abbia diritto alla pensione anticipata, posto che il tenore della domanda non appare sufficientemente chiaro ed, anzi, sembra confondere istituti e benefici tra loro diversi.

Dal 1° gennaio 2012, la pensione di anzianità è stata sostituita dalla pensione anticipata. Gli iscritti ex IPOST, come il ricorrente, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata se in possesso delle seguenti anzianità contributive:

Decorrenza	Uomini
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	42 anni e 1 mese
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013	42 anni e 5 mesi (requisito adeguato alla speranza di vita)
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015	42 anni e 6 mesi (requisito adeguato alla speranza di vita)
dal 1° gennaio 2016	42 anni e 6 mesi (requisito da adeguare alla speranza di vita)

L'INPS nel proprio messaggio 6 marzo 2014, n.3116, richiamato dal ricorrente, quanto alla pensione anticipata per il personale non vedente iscritto alla Gestione dipendenti pubblici, ricorda che *“A seguito della entrata in vigore della Legge n.214/11, di conversione del D.L. 201/11, i requisiti per il diritto a pensione anticipata prescritti dalla disposizione legislativa in esame, validi per la generalità dei lavoratori, si applicano anche al personale non vedente (Circolare INPS n.37 del 14/3/2012)”*.

Bisogna quindi verificare se ricorrano i presupposti di cui al D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, nel caso in esame e relativamente al beneficio della pensione anticipata (già pensione di anzianità). L'art.24, comma 10 del richiamato D.L. stabilisce che:

“A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni



e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.”

Si tratta quindi di verificare se il ricorrente avesse maturato alla data del 20/12/2017, il requisito contributivo di 42 anni e 7 mesi, dato dall'applicazione dell'incremento di una mensilità per anno a far data dal 2012.

Ebbene poiché il ricorrente dichiara di essere in possesso di una anzianità contributiva di 31 anni 2 mesi e 25 giorni, quand'anche egli avesse diritto al riconoscimento del massimo del beneficio previsto dall'art.80, comma 3 della Legge 23 dicembre 2000, n.388 – cosa che l'INPS nega decisamente – egli arriverebbe a sommare solo 36 anni, 2 mesi e 25 giorni, posto che la norma pone il limite massimo riconoscibile di 5 anni di contribuzione e quindi rimarrebbe molto al di sotto della soglia dei 42 anni e 7 mesi necessaria per conseguire il diritto alla pensione anticipata.

Quindi va reietta anche la domanda di pensione anticipata stante la assenza del requisito contributivo minimo.

★

4. Resta da dire del diritto al riconoscimento del beneficio previsto dall'art.80, comma 3 della Legge 23 dicembre 2000, n.388, in relazione al quale il ricorrente ha avanzato comunque domanda a questo Giudicante.

Tale disposizione testualmente stabilisce che

“A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n.381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della



Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.”

Secondo l'Ente previdenziale egli non vanterebbe il relativo diritto, avendo lo stesso già beneficiato di altra norma di analogo contenuto e cioè della previsione di cui all'art.2 della Legge 28 marzo 1991, n.120, norma che aveva esteso ai privi della vista il beneficio di cui all'articolo 9, comma 2, della Legge 29 marzo 1985, n.113, anche agli effetti dell'anzianità assicurativa. La norma qui da ultimo richiamata prevede che: *“In attesa della legge di riforma generale del sistema pensionistico, le prestazioni di lavoro dei centralinisti telefonici non vedenti, di cui all'art.2 della presente legge, sono considerate particolarmente usuranti. Conseguentemente agli stessi viene riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva”*.

L'art.1, comma 209 della Legge 11 dicembre 2016, n.232, ha poi introdotto per i lavoratori non vedenti un beneficio pensionistico sulla pensione o quota di pensione calcolata con il sistema contributivo, prevedendo che *“Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n.113, le parole: «In attesa della legge di riforma generale del sistema pensionistico» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché all'incremento dell'età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo della quota di pensione nel sistema contributivo come previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.335”*.

Per i trattamenti pensionistici aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della Legge n.232/2016, la nuova disciplina introduce la maggiorazione dell'età anagrafica ai fini dell'applicazione del coefficiente di trasformazione rilevante nei trattamenti pensionistici liquidati nel sistema contributivo o nella quota di pensione contributiva relativamente alle pensioni liquidate nel sistema misto. Infatti per le anzianità contributive che concorrono alla determinazione della pensione c.d. contributiva, la maggiorazione si



concretizza in un incremento del coefficiente di trasformazione relativo all'età pensionabile in misura pari a 4 mesi per ogni anno di servizio effettivamente prestato in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto, nel limite del 70° anno di età con adeguamento agli incrementi della speranza di vita (articolo 24 comma 7 della legge n. 214/2011). Il meccanismo introdotto dall'art.1, comma 209, della legge n.232/2016 si applica a partire dall'età della decorrenza della pensione. Sul punto l'INPS ha emanato le relative istruzioni operative con circolare n.73 del 14 aprile 2017.

Secondo l'INPS il beneficio stabilito nella successiva Legge n.388/2000, invocata dal ricorrente, non sarebbe cumulabile con quello di cui al combinato disposto delle Leggi n.120/1991 e 113/1985. In effetti le due disposizioni disciplinano fattispecie di contribuzioni figurative, entro un limite comunque di cinque anni, che non possono essere ritenute tra loro cumulabili; anzi vi è che proprio la norma di cui alla Legge finanziaria 2017 appena sopra ricordata pare differenziare la categorie dei lavoratori non vedenti – ai quali viene applicato un ulteriore beneficio – rispetto a quella degli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, ai quali le disposizioni predette non si applicano.

In conclusione sul punto al ricorrente non pare applicabile la disposizione di cui all'art.80, comma 3 della Legge 23 dicembre 2000, n.388, mentre rimane in sua facoltà avvalersi, ai fini dell'abbattimento della anzianità, della previsione di cui all'art.1, comma 209 della Legge 11 dicembre 2016, n.232. Sul punto tuttavia in carenza di una espressa domanda amministrativa non è luogo a deliberare.

Le spese di lite vanno compensate stante la novità delle questioni affrontate e la assenza di precedenti giurisprudenziali.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Catanzaro alla pubblica udienza del 4 dicembre 2018.

*Il giudice unico
f.to Quirino Lorelli*

Depositata in segreteria il 06/12/2018

Il responsabile delle segreterie pensioni



f.to Dott.ssa Francesca Deni